



CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE TOSCANA

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Via Cavour, 2
50129 - FIRENZE

OSSERVAZIONE al PIT con VALENZA di PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
ADOTTATO dal CONSIGLIO REGIONALE IL 2.7.2014 e PUBBLICATO il 17.7.2014

Proponente: CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE TOSCANA nella persona del
Presidente Manfredi Magnani

La seguente osservazione concerne la disciplina e le salvaguardie che il Pit adottato pone in essere riguardo al territorio delle Alpi Apuane e in particolare per ciò che attiene alle attività di escavazione che il Piano vuole rendere sostenibili e limitare, progressivamente, nel tempo solo al materiale ornamentale.

Concordando pienamente con questi obiettivi preliminari, si propongono alcune modifiche all'art. 20 della Disciplina del Piano e all'art. 9 della Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), volte a rendere più efficaci e meno indeterminate alcune parti della Disciplina e a riorganizzare le diverse competenze all'interno del "Piano attuativo d'ambito a scala di bacino".

Indichiamo analiticamente i punti a nostro modo da rivedere per poi riassumerli in una proposta comprensiva:

Disciplina del Piano

Art. 19

Comma 5: "L'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse non devono interferire in modo significativo con:

- a) SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali;*
- b) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;*
- c) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica e culturale;*
- d) linee di crinale e vette;*
- e) zone umide Ramsar.*

L'ampliamento di cave attive non deve alterare in modo particolarmente invasivo gli elementi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e).

./..

Si condividono le finalità, ma si rileva che espressioni come "in modo significativo" o "particolarmente invasivo" sono soggette a interpretazioni arbitrarie, soggettive e quindi sono inefficaci. Si propone quindi una parametrizzazione qualitativa e quantitativa delle prescrizioni dell'art. 19 da inserire nei Piani d'ambito (v. ultra).

Art. 20.

Si propone che il Piano attuativo di bacino, dovendo stabilire quantità sostenibili di materiale estratto, localizzazione delle cave, ecc. sia di iniziativa esclusivamente pubblica. e non fatto dai soggetti direttamente interessati allo sfruttamento dei bacini marmiferi, in evidente conflitto di interessi fra obiettivi di profitto e obiettivi di tutela.

- si propone che il Piano attuativo di bacino, contenga un rigoroso e approfondito quadro conoscitivo, con cartografie in scala 1:10.000, 1: 5.000 e 1:2.000, e una schedatura che per ciascuna cava indichi lo stato di fatto ed eventuali situazioni di degrado. Il quadro conoscitivo dovrà, altresì individuare *"i siti di escavazione storici e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), sono riconosciuti dagli strumenti di governo del territorio e sono destinati alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica"* (art. 20, comma 1, punto e);
- si sottolinea l'importanza che non siano modificati in senso peggiorativo, con la possibilità di deroghe, il comma 1, punto c) dell'articolo 20 e il comma 2. A tale proposito si sottolinea l'importanza essenziale dell'indizione di una Conferenza di servizi nell'iter di approvazione del Piano di bacino. In relazione a quest'ultima si propone che una parte del testo del comma 2 sia modificata perché potrebbe essere interpretata in senso restrittivo come "rispetto della disciplina dei beni paesaggistici" (cioè beni vincolati) e non dell'intera disciplina del Piano.

Testo da modificare in corsivo: "Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, *allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici*". Si noti che l'aggettivo "specifica" fa propendere per un'interpretazione restrittiva della norma.

Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)

Art 9 "Le Montagne per la parte eccedente i 1.200 mt sul livello del mare" comma 9.3" Prescrizioni lettera e) comma 2.

Si richiede di cassare l'intero punto che permette la riapertura di cave dismesse da non oltre 20 anni, e l'ampliamento di cave esistenti nei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (aree contigue di cava) .

Il Piano prevede infatti la possibilità di riaprire case dismesse, in deroga al divieto assoluto di riapertura di nuove cave previsto nel medesimo punto 9.3, lettera b). Tale deroga non è comprensibile perché è prevista proprio nelle aree contigue di cava del Parco delle Alpi Apuane, alcune delle quali sappiamo essere intercluse in piena area Parco, territorio che pertanto dovrebbe essere maggiormente tutelato e non sottoposto a pericolose deroghe.

Le cave dismesse rappresentano "ferite" che devono essere mitigate e cicatrizzate mediante piani di recupero (peraltro obbligatori per ottenere le autorizzazioni), e non di nuovo "aperte".

In ogni caso, non è concepibile la riapertura di cave dismesse senza un rigoroso esame, da condurre all'interno del quadro conoscitivo del Piano di bacino, del loro stato, dei danni apportati al paesaggio e delle misure mitigarli, delle eventuali inadempienze delle imprese di escavazione che hanno sfruttato le singole cave, ecc.,

A ciò aggiungasi la problematica relativa a fornire una precisa e puntuale interpretazione che il termine "dismessa" da non oltre 20 anni comporta.

** **

In sintesi si propone che

il Piano attuativo di bacino sia lo strumento fondamentale che regoli l'escavazione del marmo nelle Apuane, riconducendo all'interno di tale strumento tutte le operazioni conoscitive e tutte le direttive e prescrizioni relative alla sostenibilità delle escavazioni all'interno di ogni singolo bacino marmifero.

Si sottolinea che in assenza di un quadro conoscitivo approfondito e aggiornato, tutte le prescrizioni e direttive del piano corrono il rischio di essere vanificate, perché non sarebbe possibile effettuare alcun controllo sulle quantità escavate, sui danni "significativi" apportati al contesto ambientale, sulla tutela dei siti storici, delle vie di lizza, ecc.

Emerge, in conclusione, la necessità di un organismo di controllo affinché direttive e prescrizioni del Pit siano rispettate, dato che la storia, recente e meno recente, dell'escavazione nelle Apuane testimonia di una diffusa e impunita inosservanza della normativa vigente - già più volte denunciata dal Dipartimento'ARPAT di Massa Carrara.

Questa attività di monitoraggio e controllo potrebbe essere esercitata da un istituendo Osservatorio (nodo dell'Osservatorio regionale) aperto alle associazioni e ai cittadini, che in tale modo potrebbero esercitare con più efficacia il loro diritto a vivere in un ambiente sano, ricco di testimonianze culturali, di valori estetici e di rilevante interesse naturalistico ambientale.

Firenze, li 26.09.2014

Il Presidente
Manfredo Magnani

